

- (13) Per quanto riguarda i margini di profitto utilizzati nelle inchieste precedenti sul settore chimico ⁽⁸⁾ (compreso il margine di profitto utilizzato nell'inchiesta precedente sull'acido ossalico), è emerso che, in media, un margine di profitto pari a circa l'8 % era stato ritenuto un profitto ragionevole che l'industria dell'Unione poteva ottenere in normali condizioni di mercato in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.
- (14) La Commissione ha esaminato anche il margine di profitto utilizzato in inchieste relative ad altri settori che, come il settore chimico, sono ad alta intensità di capitale. A questo proposito la Commissione ha constatato che il margine di profitto utilizzato in tali inchieste ⁽⁹⁾ era coerente con il margine di profitto medio rilevato per il settore chimico, compresa quello dell'acido ossalico.
- (15) Sulla base delle considerazioni di cui sopra e in assenza di dati effettivi sui livelli di redditività che l'industria dell'Unione avrebbe potuto conseguire durante il periodo dell'inchiesta in condizioni normali e in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire tale ragionevole margine di profitto in base al margine di profitto medio calcolato nelle inchieste antidumping per altre industrie chimiche e altre industrie con caratteristiche simili, come l'alta intensità di capitale. In base a ciò la Commissione ha concluso che l'8 % era un margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente realizzare in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, e che tale margine di profitto dovesse perciò essere utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

C. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (16) La Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni di cui sopra il 29 giugno 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito.
- (17) Le osservazioni sono state ricevute entro le scadenze prescritte e sono state debitamente prese in considerazione. L'11 agosto 2016 si è svolta inoltre un'audizione tra i servizi della Commissione e Yuanping.
- (18) A seguito delle osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state apportate alcune modifiche rispetto al documento di divulgazione iniziale del 29 giugno 2016. Il 24 agosto 2016 la Commissione ha quindi comunicato nuovamente alle parti interessate i fatti e le considerazioni sopra esposti.
- (19) In seguito alla divulgazione Oxaquim ha affermato che non era chiaro se l'argomentazione di Yuanping indicata al considerando 4 fosse stata giustificata integralmente o solo parzialmente. A tale riguardo la Commissione ha confermato che l'argomentazione era stata giustificata pienamente. Come spiegato in dettaglio ai considerando 5 e 6, la revisione del calcolo effettuato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale ha infatti tenuto conto pienamente delle osservazioni formulate da Yuanping al momento dell'inchiesta iniziale.
- (20) Da parte sua, Yuanping ha sostenuto che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, la Commissione ha condotto un'analisi a posteriori per giustificare le conclusioni dell'inchiesta iniziale. Secondo Yuanping ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la Commissione si sia basata sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che è stato pubblicato dopo la valutazione del profitto di riferimento nel presente procedimento. Yuanping ha sostenuto che tale analisi a posteriori non potesse essere usata per giustificare le conclusioni iniziali. Tale argomentazione era scorretta ed è stata respinta per motivi spiegati di seguito.

⁽⁸⁾ Si veda tra l'altro il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1); il regolamento (CE) n. 1193/2008, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1); regolamento (CE) n. 2093/2002 del Consiglio, del 26 novembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India (GU L 323 del 28.11.2002, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 8.

